

STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

IPASS S.c.a.r.l.

Ingegneria Per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile

Art. 1

Costituzione - Denominazione

Ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 ss. del codice civile, è costituita una società Consortile a responsabilità limitata denominata "Ingegneria per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile - Società Consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata: "Consorzio IPASS S.c.a.r.l. ".

Art. 2

Sede

1. La Società ha sede legale in Lecce Via Ludovico Maremonti n. 10 e ha Sedi operative in Perugia via G. Guerra n. 23 e presso la società FN s.p.a. in Alessandria 15062 Borgo Marengo ss 35 bis dei Giovi km 15.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere modificate le sedi operative ovvero istituite o sopresse altre sedi operative, filiali o succursali; con deliberazione dell'Assemblea potranno, altresì, essere istituite sedi secondarie.

3. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà avvalersi dell'apporto organizzativo dei singoli soci e, previo assenso del socio, delle loro sedi come sedi operative della società Consortile.

Art. 3

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020, salvo proroga che dovrà essere decisa con delibera dell'Assemblea.

2. La società consortile potrà essere sciolta anticipatamente con delibera assembleare. In ogni caso gli impegni dei soci permarranno fino alla completa esecuzione dei progetti già assunti, nonché sino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti e tra gli stessi consorziati.

Art. 4

Oggetto e scopo

1. La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro, essa completa le attività dei soggetti consorziati, al fine di realizzare, a beneficio dei medesimi, specifiche iniziative dirette:

- allo studio, alla ricerca e alla progettazione nel campo dell'energia e dell'ambiente, alla ingegnerizzazione di sistemi, ai monitoraggi ambientali ed alle misure in situ e di laboratorio;

- allo sviluppo di nuove tecnologie con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, nuovi sistemi e tecnologie per la gestione, la produzione, l'accumulo, la conversione ed il trasporto dell'energia, reti per il

trasporto dell'energia;

- ad attività di certificazione nel settore delle emissioni di anidride carbonica (emission trading);

- all'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

- a realizzare innovativi sistemi di trasporto merci e/o passeggeri a basso impatto ambientale;

- a ideare, progettare, realizzare e sperimentare dispositivi per la riduzione, il controllo e la mitigazione dell'inquinamento ambientale di qualunque tipo (acustico, elettromagnetico, olfattivo, luminoso, da radiazioni ionizzanti, da vibrazioni, dell'aria, del suolo e delle acque, etc.);

- a svolgere attività, progettuali e di ricerca applicata sui temi dello sviluppo sostenibile, della certificazione ambientale, della valutazione di impatto ambientale, della certificazione energetica degli edifici e delle costruzioni, della certificazione di sistemi e processi di Qualità;

- a svolgere attività didattico-formative sui temi dello sviluppo sostenibile, della certificazione ambientale, dello sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e tradizionali, della valutazione di impatto ambientale, della certificazione energetica degli edifici e delle costruzioni, della certificazione di sistemi e processi di Qualità;

- a promuovere l'impiego di componenti e sistemi innovativi e tradizionali di produzione di energia, quali impianti nucleari e relativa componentistica, celle a combustibile, sistemi a concentrazione per lo sfruttamento dell'energia solare, nonché ad aderire e promuovere la formazione di piattaforme tecnologiche per la diffusione dei suddetti sistemi;

- allo studio, la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di sistemi e tecniche innovative volte alla mitigazione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici;

- ad operare nel settore agricolo, agroalimentare e agroenergetico per attività che comprendono la gestione di servizi comuni di natura non meramente amministrativa ivi compresi programmi specifici di supporto destinati all'insieme delle imprese consorziate;

- alla progettazione, alla produzione ed alla vendita di energia da fonte rinnovabile e tradizionale;

- a partecipare alle iniziative nazionali, dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali in materia di Ricerca e Sperimentazione;

- a sviluppare, l'uso e l'integrazione delle reti telematiche informatiche e banche dati anche al fine di agevolare l'integrazione tra i vari sistemi informatici di monitoraggio ambientale, dei sistemi dei mezzi e delle infrastrutture di

trasporto;

- alla presentazione di progetti e programmi di innovazione tecnologica di interesse dei consorziati;
- la promozione delle attività dei consorziati, nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e delle attività di supporto allo sviluppo locale e nazionale;
- alla messa a disposizione di servizi avanzati per i consorziati ed il loro ambito di riferimento;
- alla presentazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a progetti nazionali, transnazionali e comunitari anche di interesse dei consorziati;
- alla partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali e internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;
- all'individuazione e la richiesta di borse di studio, contratti di ricerca e altre forme di supporto finanziario.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società può proporsi ad Enti pubblici e privati come concessionari di servizi ed assumere interessenze e partecipazioni in Enti e società aventi scopi ed obiettivi coerenti con le finalità della società consortile che comportino esclusivamente una responsabilità limitata; l'assunzione di tali partecipazioni deve essere deliberata dall'assemblea.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società può altresì:

- richiedere ed utilizzare in qualità di ente promotore, gestore, attuatore, finanziamenti privati e pubblici nazionali ed internazionali, compresi i fondi strutturali per attività di formazione assistenza tecnica, accompagnamento, monitoraggio e valutazione;
- sottoscrivere convenzioni, accordi e patti di collaborazione con Ministeri, Regioni, Province e Comuni loro associazioni e consorzi nonché con altri enti e società pubbliche e private;
- sviluppare prodotti, programmi e servizi;
- acquisire ed organizzare strutture, attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo;
- utilizzare il personale e le strutture di ricerca dei consorziati.

4. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari finanziarie, bancarie attive o passive, necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza che ciò costituisca attività prevalente.

5. La società può svolgere tutte le attività sopra descritte anche all'estero, aderendo a finanziamenti dell'Unione Europea

e delle altre organizzazioni internazionali per la ricerca e la sperimentazione.

6. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, la società potrà svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate o comunque connesse al proprio oggetto sociale. La società potrà svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Art. 6

Soci - qualità - obblighi

1. Sono soci della società:

- FN S.P.A. con sede legale in ROMA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma;

- CIRIAF (Centro Interuniversitario di ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici) "Mauro Felli" con sede amministrativa presso l'Università di Perugia, piazza dell'Università n. 1 Perugia.

2. Su espressa richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà ammettere alla società altri soci, rappresentati da istituzioni pubbliche e soggetti pubblici locali, persone giuridiche private, enti o associazioni, purché svolgano attività inerenti o collegate a quelle dei soci ai progetti in via di definizione o in corso di attuazione da parte della società consortile. La richiesta di ammissione è fatta in forma scritta; il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, ove approvato, e delle deliberazioni adottate dagli organo della società e di accettare il tutto senza riserve e condizioni.

3. Il nuovo socio (anche se subentrato a seguito del trasferimento della partecipazione di cui al precedente art.6) si obbliga ad adempiere immediatamente alle obbligazioni scaturenti dalla delibera che determina le condizioni di ammissione, con particolare riferimento al versamento del conferimento relativo alla quota di partecipazione (nel caso di aumento di capitale) e dell'eventuale sovrapprezzo tariffa di adesione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Trasferimento delle partecipazioni

Clausola di prelazione e di gradimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili secondo le seguenti disposizioni.

1. Con il termine trasferire si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via

diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

2. Qualora uno dei soci intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà previamente a mezzo lettera raccomandata A.R. offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra, comunicare, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, la volontà incondizionata di acquisire la quota offerta in vendita al prezzo proposto. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci la quota offerta in vendita verrà attribuita in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento della quota sarà sottoposto al gradimento dell'Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 3.

3. Il trasferimento delle quote è subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'idoneità del soggetto cessionario a rivestire la qualifica di socio e ad essere in possesso dei requisiti necessari per conseguire le finalità della società consortile; tali requisiti sono meglio individuati al successivo art.7 comma 2.

Il socio che intende cedere la propria quota deve chiedere all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente i dati e la qualifica dell'acquirente, di esprimere il proprio gradimento. L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 30 giorni dalla richiesta, al socio richiedente la propria decisione.

4. Il socio non può sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote a pegno o costituirle in garanzia.

Art. 8

Finanziamento dei soci

La società potrà acquisire dai soci che vi consentano finanziamenti fruttiferi o infruttiferi nel rispetto delle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e di quanto previsto dalle deliberazioni del CICR. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 2467 c.c.

Art. 9

Esclusione

1. Legittimano l'esclusione del socio per giusta causa ai sensi dell'art. 2473 bis:

- la mancata esecuzione con diligenza delle attività assegnate al socio;
- la mancata osservanza della legge, dello Statuto, del

Regolamento e delle delibere degli organi sociali;

- il manifestarsi dello stato di insolvenza;
- la sopravvenuta inidoneità o impossibilità del socio ad adempiere agli obblighi assunti.

2. Il socio, rispetto al quale intervenga una causa di esclusione ai sensi del comma che precede, è escluso con delibera dell'Assemblea su proposta motivata del consiglio di amministrazione; al socio escludendo non è riconosciuto diritto di voto all'Assemblea che delibera la sua esclusione.

3. L'esclusione non libera, il socio escluso, dalle obbligazioni sorte precedentemente alla data di delibera di cui al comma 2; il socio escluso sarà, in ogni caso, tenuto al risarcimento dei danni che la società dovesse subire in relazione agli impegni da esso assunti con i terzi.

4. L'esclusione deve essere comunicata al socio escluso dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data della delibera assembleare, presso il domicilio del socio risultante dal libro dei soci. La comunicazione deve inoltre contenere le motivazioni dell'esclusione.

5. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorno dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale.

6. In caso di esclusione la quota di partecipazione del socio escluso non viene rimborsata ed accresce proporzionalmente quelle di tutti gli altri soci.

Art. 10

Recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso spetta al socio nei casi espressamente previsti dalla legge all'art. 2473 .

2. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare mediante lettera raccomandata A.R. la sua intenzione che deve pervenire alla società entro 15 giorni dalla delibera che lo legittima. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, l'indicazione della quota per cui il recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Nel caso di recesso, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2473 c.c., al socio uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione al valore nominale alla data di recesso detratte le somme eventualmente dovute alla società. Tutti gli impegni assunti dal socio uscente devono essere regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

4. Il rimborso della quota al socio uscente può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla propria quota di partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato da tutti i soci. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita in nome e per conto del socio recedente la quota per cui è stato esercitato il diritto di recesso precisando il prezzo della quota pari al valore nominale; i soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 5 mesi dal ricevimento della comunicazione da parte della società della volontà del socio di recedere.

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui all'art. 7 del presente statuto.

Qualora non avvenga quanto sopra, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Art. 11

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai singoli rappresentanti dei Soci, i quali hanno diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

2. Ciascun socio, a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente della società, dovrà designare il proprio rappresentante effettivo che rimarrà in carica fino a che con lo stesso mezzo il socio non provveda alla sostituzione.

3. Ciascun socio provvederà senza indugio alla sostituzione del proprio rappresentante che fosse impedito per qualsiasi motivo ad assolvere regolarmente all'incarico ed a partecipare alla Assemblee.

4. L'Assemblea delibera sulle materie indicate dall'art. 2479 c.c. e su quelle che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e su quelle espressamente previste dal presente statuto.

5. Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) L'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro compenso;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del suo compenso;
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore unico o di una società di revisione e la determinazione dei loro compensi;
- e) le modificazioni al presente statuto;

- f) la nomina e la revoca dei liquidatori;
 - g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - h) il compimento di operazioni che comportano una modificazione dei diritti dei soci;
6. L'assemblea è convocata nella sede sociale oppure altrove purché in Italia.
7. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12

Convocazione, costituzione dell'Assemblea e validità delle riunioni

1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori, mediante avviso inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata, o con qualsiasi altro sistema (fax, telex, telegramma o e-mail) di cui si abbia conferma della ricezione dell'avviso, a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, almeno, spedito 8 (otto) giorni prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione dovrà indicare oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e eventualmente la data e l'ora e il luogo della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione, qualora la prima convocazione vada deserta o l'assemblea non sia regolarmente costituita.
3. Ogni socio regolarmente iscritto nel libro soci ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto ad un voto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
4. L'assemblea può svolgersi anche a mezzo video conferenza e tele conferenza a condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente del Consiglio di Amministrazione e da tutti gli altri intervenuti, che sia consentito a tutti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi votando simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, che sia consentito lo scambio della documentazione relativa agli argomenti trattati e che di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. L'assemblea si considera tenuta (anche ai fini della convocazione) nel luogo ove si trova il presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale; nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi collegati.
5. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale

sociale.

6. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che ha la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri eletti anche tra i non soci, che restano in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi finanziari, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono rieleggibili. Al socio di maggioranza spetta la scelta di almeno quattro consiglieri, agli altri soci spetta la scelta di un consigliere. Il Presidente dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di due Consiglieri o del Collegio sindacale ove nominato. In caso di vacanza del Presidente la riunione è convocata dal Vicepresidente.

3. La convocazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. telefax o telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione, o a mezzo telegramma con preavviso di 2 (due) giorni, in ipotesi di urgenza.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e scambiarsi documenti a mezzo telefax o per posta elettronica. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione sul relativo libro laddove il consiglio proceda alla verbalizzazione istantanea.

5. Non possono comunque eccipirsi difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del collegio dei revisori se nominati.

6. I Consiglieri rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare 1 uno o più Consiglieri si renderà applicabile ove compatibile l'art.2386 c.c.

8. Per la validità della deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo fisso determinato dall'assemblea, che potrà riconoscere anche un'indennità di fine mandato ai sensi della normativa vigente.

Art. 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha tutti i poteri e le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano riservati all'Assemblea dei soci dalla Legge o dallo Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, a titolo esemplificativo, potrà:

- a) approvare la programmazione generale dell'attività della società;
- b) eleggere nel proprio seno il Vice Presidente che rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile;
- c) predisporre e modificare il Regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
- d) nominare e revocare il personale;
- e) conferire incarichi a terzi e a professionisti ed assumere determinazioni sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione;
- f) nominare un Direttore per la gestione ordinaria della società determinandone il suo compenso;
- g) delegare in parte i propri poteri al Presidente e al Direttore stabilendo le relative attribuzioni e le modalità di firma;
- h) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare l'istituzione e la soppressione delle sedi operative, succursali o filiali;
- j) transigere e compromettere le controversie;
- k) deliberare la prestazione di garanzie e fidejussioni;
- l) deliberare l'accensione di mutui e di ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile ed indispensabile per il corretto svolgimento delle attività;
- m) provvedere al coordinamento dei rapporti con e tra i soci verificando tra l'altro, anche con riferimento al rispetto degli accordi, il corretto e regolare svolgimento dei lavori conseguiti dai Soci per il tramite della società consortile;
- n) provvedere alla raccolta delle indicazioni provenienti dai soci consorziati relative ai programmi di lavoro e all'organizzazione di tali indicazioni anche ai fini della programmazione generale dei lavori;

o) assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto consortile;

p) rilasciare parere sull'ammissione alla società di nuovi soci ed inoltrare l'eventuale richiesta di ammissione all'Assemblea;

q) ricevere l'istanza di recesso dei soci;

3. La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati. Il Presidente, o il Consigliere Delegato, cura i rapporti con le Autorità e gli Enti pubblici e privati, rappresenta i soci nelle trattative per il raggiungimento degli scopi societari.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'osservanza dello statuto e del Regolamento interno ove approvato; fornisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; esercita ogni altro potere a lui attribuito.

Art. 16

Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio che deve essere presentato ai soci, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

2. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Gli utili eventualmente conseguiti non potranno essere distribuiti fra i soci ma dovranno essere reinvestiti nella società.

Art. 17

Controllo sulla gestione - Revisione contabile

1. La società, mediante decisione dell'assemblea dei soci, può nominare, determinandone le competenze ed i poteri, un

revisore unico, una società di revisione, ovvero un Collegio dei revisori contabili. Ciò nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio ai sensi dell'art. 2477 C.C.

2. Il collegio dei revisori contabili, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra professioni iscritti nell'Albo dei revisori Contabili. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio. I revisori durano in carica 5 (cinque) esercizi finanziari fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono rinnovabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione della società consortile e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità; la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri contabili. Il bilancio deve essere inviato dal Presidente al Collegio con la prescritta documentazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea;

c) redige annualmente la relazione di competenza e commento al bilancio consuntivo.

4. I rilievi e le relazioni del Collegio devono essere portati a conoscenza dell'Assemblea di norma possibilmente entro 8 (otto) giorni prima che quest'ultima sia chiamata a deliberare su fatti o atti che sono stati oggetto di rilievo e della relazione del medesimo.

5. Il collegio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed ha accesso ad ogni documento e può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18

Scioglimento e liquidazione della quota di partecipazione
La società si scioglie nei casi previsti dagli articoli 2484 e 2611 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 19

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole è competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 20

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

F.TO FIORENZO TASSO

" FILIPPO DURANTI NOTAIO